D.D.S. n. 768 **del** 06.5.2024

Oggetto: Ditta Marsala Ricicla srl (P.Iva: 02346280817) – Rinnovo del D.D.S. n. 2258 del 06/12/2013 relativo all'Autorizzazione unica ex art. 208 D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione e la gestione di un impianto di frantumazione per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi in C.da Amabilina, nel Comune di Marsala (TP).

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 6 - AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. del 26 ottobre 1962, n.642 e ss.mm.ii., recante "Disciplina dell'imposta di bollo";

VISTA la legge regionale n.24 del 24.8.1993 che disciplina la "Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi";

VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n.25115 - 137.II.2012 del 19.9.2012 in base al quale, tra l'altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTO il D.P.R. del 28/12/2000, n.445 e ss.mm.ii., testo unico in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai dd.M. Ambiente 9 gennaio 2003, 27 luglio 2004 e 5 aprile 2006 n.186, nonché il decreto n.161 del 10 agosto 2012;

VISTO il D.M. Ambiente del 28.4.98, n. 406, recante il Regolamento di attuazione di direttive dell'Unione Europea, relativo alla regolamentazione delle modalità operative e di funzionamento dell'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti nelle varie fasi;

VISTA la Delibera del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 16.7.1999, e ss.mm.ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;

VISTA l'ordinanza Commissariale 07.12.2001 del Vicecommissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia – Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2196 del 02.12.2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20.02.2004, concernente i criteri, le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, i parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti;

VISTO il d.lgs.152 del 03.4.2006 – Norme in materia ambientale, e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. 09 agosto 2007, n. 176/GAB dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con il quale è stato approvato il "Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria e dell'ambiente";

VISTO il d.lgs.81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii, recante "Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", che ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";

VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, per il Sistema di Controllo della Tracciabilità dei riffuti (SISTRI)" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 8 Aprile 2010, n.9 recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati".

VISTO il D.Lgs.159 del 06 settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia", e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs.218 del 15 novembre 2012;

01.06.2015;

- *
- VISTA la disposizione commissariale (ex OPCM 3887) del 31 Luglio 2012 n.81 con la quale è stato approvato il "*Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia*";
- VISTO il D.Lgs. n.33/2013, sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle PP.AA.; VISTO l'art. 68, comma 5 della 1.r.21 del 12.8.2014 recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità
- dell'attività amministrativa;
 VISTA la decisione C.E. 2014/995/UE, che modifica la n. 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal
- VISTA la L. n. 68 del 22/05/2015, "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";
- VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 maggio 2015 n.100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" dell'11 luglio 2012;
- VISTO il decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n.10 "Regolamento di attuazione dell'art.9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9 Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia";
- VISTA la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.1121 del 21.01.2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" ed in particolare l'art.6 in merito ai requisiti del Direttore Tecnico per la gestione operativa dell'impianto;
- VISTA la L.R. n.1 del 22/2/2019, art.36: "spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi e autorizzativi";
- VISTA la L.R. n.7 del 21/5/2019, sui procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa;
- VISTO il D.P.Reg. del 27/6/2019, pubblicato sulla GURS n.33 del 17/7/2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13 comma 3 della 1.r.3/2016;
- VISTO il D.P.Reg. n. 8 del 12/3/2021, "Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia":
- VISTA la Sentenza della Corte Giustizia Europea (Ottava sezione) del 11/11/2021:
- VISTO l'interpello ambientale ex art. 3-septies del d.lgs 152/06- Classificazione dei rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani per il loro successivo smaltimento in siti di discarica. *Criterio di prossimità*;
- VISTO il D.P.Reg. del 05/04/2022, pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali, ai sensi dell'art.13 co.3 della 1.r. 3/2016;
- VISTO il DM. n.152 del 27/9/2022, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di origine minerale, ai sensi del c.2, art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006;
- VISTO il P.T.P.C.T. Aggiornamento 2022-2024 al vigente "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione", adottato con D.P.R. n. 517/GAB del 07/3/2022;
- VISTE le misure in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione di cui all'aggiornamento del PIAO per il triennio 2023-2025, approvato dalla Giunta regionale con Delibera n.136 del 30 marzo 2023;
- VISTO il D.P.Reg. n. 4345 del 16/10/2023 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, in attuazione della Deliberazione n. 393 dell'11/10/2023, ha conferito all'ing. Calogero Giuseppe Burgio l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D.D.G. n. 1251 del 12.10.2023 con il quale il Dirigente Delegato del DAR ha conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 6, "Autorizzazione Rifiuti", all' ing. Francesco Arini;
- VISTO il D.D.G. n. 1467 del 21.11.2023 con il quale l'ing. Francesco Arini è stato delegato ad adottare tutti gli atti procedimentali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. e) ed f) rientranti nella competenza della relativa struttura;
- VISTO il D.D.S. n. 2258 del 06 dicembre 2013 recante il provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 208 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per la realizzazione e la gestione di un impianto di frantumazione per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi in C.da Amabilina, nel Comune di Marsala (TP), a favore della Ditta MARSALA RICICLA Srl, per le operazioni R5 (recupero) ed R13 (messa in riserva) di cui all'allegato "C" al D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei seguenti quantitativi ammessi in impianto:
 - Rifiuti inerti non pericolosi: 112.600 Ton/anno;
 - Capacità di stoccaggio in contemporanea: 650 Ton;

VISTA l'istanza acquisita al prot. DRAR n. 23013 del 15/05/2023, con la quale la Ditta MARSALA RICICLA S.r.l. ha richiesto il "Rinnovo del D.D.S. n. 2258 del 06/12/2013 relativo all'Autorizzazione unica ex art. 208 D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per l'esercizio di un impianto di frantumazione per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi in C.da Amabilina, nel Comune di Marsala (TP)", completa della seguente documentazione:

- Modulo IF 8 Domanda di Rinnovo autorizzazione
- Documento d'identità Legale Rappresentante
- Certificato camerale
- Informativa privacy
- Iscrizione alla White List
- Dichiarazione Sostitutiva Marca da bollo
- MODULO IF5 Dichiarazione Onorabilità e incarico Direttore Tecnico
- Certificato di laurea Direttore Tecnico
- Curriculum Vitae Direttore Tecnico
- MODULO IF3 Dichiarazione Assenza di vincoli di parentela
- Contratto di comodato d'uso
- Dichiarazione asseverata Direttore Tecnico

la nota acquisita al prot. DRAR n. 3082 del 15/01/2024, con la quale la Ditta MARSALA RICICLA VISTA S.r.l., in attesa del completamento dell'istruttoria relativa al rinnovo dell'Autorizzazione unica ex art. 208 D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. di cui al D.D.S. n. 2258 del 06/12/2013, ha manifestato la volontà di proseguire l'esercizio dell'attività in scadenza, ai sensi del comma 12 dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. ed ha trasmesso la polizza n. 478403489, prestata dalla Società HDI Assicurazioni S.p.A. a garanzia finanziaria dell'attività svolta, con scadenza 30/07/2025 e dunque ancora in corso di validità;

la nota D.R.A.R. prot. n. 4016 del 19/01/2024, con la quale questo Dipartimento, nelle more della chiusura dell'istruttoria relativa al rinnovo dell'Autorizzazione unica ex art. 208 D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. di cui al D.D.S. n. 2258 del 06/12/2013, ha preso atto della prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 208 comma 12 D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la nota D.R.A.R. prot. n. 8439 del 15/02/2024, con la quale questo Dipartimento ha richiesto alla Ditta una serie di chiarimenti ed integrazioni alla richiesta di rinnovo del D.D.S. n. 2258 del 06/12/2013;

la nota acquisita al prot. DRAR n. 12468 del 12/03/2024, con la quale la Ditta MARSALA RICICLA VISTA S.r.l., ha riscontrato la richiesta di chiarimenti ed integrazioni D.R.A.R. prot. n. 8439/2024, trasmettendo la seguente ulteriore documentazione:

- Relazione di consulenza;
- Certificazione N. 2435-CPR-3913092 di conformità del controllo di FPC secondo la norma UNI EN 13242;
- Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità N. 3913093 secondo la norma UNI ISO 9001:2015;
- Documento d'identità Legale rappresentante;
- Documento di impegno per acquisizione area impianto;
- MODULO IF2 Dichiarazione sostitutiva certificazione di atto di notorietà attestante l'onorabilità e l'informativa antimafia, resa dal legale rappresentante;
- Dichiarazione prestazione SABBIA 0-5,6;
- Dichiarazione prestazione MPS 10-31,5;
- Dichiarazione prestazione MPS 40-80;
- Dichiarazione prestazione MPS 0-31,5;
- Dichiarazione prestazione MPS 0-31,5 BIT;
- Dichiarazione prestazione MPS 0-40 BALLAST;

il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (Decreto Milleproroghe 2024) il quale, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento "End of waste" sui rifiuti da costruzione e demolizione, proroga i termini per l'adeguamento delle autorizzazioni ai contenuti del D.M. 152/22 al 4 novembre 2024;

che, nelle more dell'entrata in vigore del D.M. 152/22 (Cosiddetto "End of Waste - Inerti, ovvero CONSIDERATO regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale), in seno alla relazione di consulenza allegata alla predetta integrazione acquisita al prot. DRAR n. 12468 del 12/03/2024, la Ditta ha dichiarato:

VISTA

Visto

- che non saranno più accettati in ingresso all'impianto i codici EER: 010504, 170506, 20030, poiché non previsti dal D.M. 152/22 ai fini del recupero in R5;
- di volere richiedere, per il codice EER 170802 "Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801" il rilascio del parere tecnico EoW "caso per caso" da parte di ARPA secondo quanto previsto dalle LINEE GUIDA SNPA 41/2022 come da Tabella 4.3 (Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso);
- che il quantitativo di materiale recuperato non subisce alcuna variazione rispetto a quanto già autorizzato dall'art. 5 del D.D.S. 2258 del 6/12/2013;

il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e la Confindustria Sicilia;

che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del d.lgs.159/2011, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

che tra la documentazione presentata dalla Ditta MARSALA RICICLA S.r.l. risulta anche il certificato di iscrizione nella WHITE LIST – D.P.C.M. 18/04/2013, rilasciato dalla Prefettura di Trapani con prot. n. 49657 del 04/07/2022, e che tal documentazione è stata integrata con le successive richieste di permanenza negli elenchi datate 27/04/2023 e 08/03/2024, trasmesse con nota acquisita agli atti con prot. n. 16737 dell'08/04/2024;

la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa (art. 6 della 1.r. n. 24 del 24/08/1993 e ss.mm.ii.) pari ad € 180,76 effettuata in data 17/04/2024, trasmessa con pec acquisita al prot. n. 18885 del 22/04/2024;

la nota prot 18885 del 22/04/2024 con la quale la società ha fatto pervenire il patto di integrità sottoscritto digitalmente;

di dover assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente e pertanto di potere procedere al rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii giusto D.D.S. n. 2258 del 06 dicembre 2013;

di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato d.lgs.152/2006, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs.159/2011, e ss.mm.ii.;

Tutto quanto sopra premesso,

VISTO

Visto

CONSIDERATO

CONSIDERATO

Vista

VISTA

RITENUTO

RITENUTO

DECRETA

Art.1

Le premesse fanno parte del presente decreto.

Ai sensi dell'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii, il D.D.S. n. 2258 del 06 dicembre 2013 recante il provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 208 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per la realizzazione e la gestione di un impianto di frantumazione per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi in C.da Amabilina, nel Comune di Marsala (TP), a favore della Ditta MARSALA RICICLA Srl., è rinnovato per 10 anni.

Il presente decreto ha pertanto validità fino al 05/12/2033 ed è rinnovabile. A tal fine, entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

Art.2

La Ditta MARSALA RICICLA Srl, con sede in C.da Amabilina, nel Comune di Marsala (TP), in conformità a quanto precedentemente autorizzato con D.D.S. n. 2258 del 06 dicembre 2013, è autorizzata alle operazioni R5 (recupero) ed R13 (messa in riserva) di cui all'allegato "C" al D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

I quantitativi ammessi in impianto sono i seguenti:

- Rifiuti inerti non pericolosi: 112.600 Ton/anno;
- Capacità di stoccaggio in contemporanea: 650 Ton;

I rifiuti non pericolosi ammessi in ingresso all'impianto per le operazioni R5 ed R13 di cui all'allegato "C" al D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii sono i seguenti:

EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5 - R13
010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5 - R13
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R5 - R13
170101	Cemento	R5 - R13
170102	Mattoni	R5 - R13
170103	Mattonelle e ceramiche	R5 - R13
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R5 - R13
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R5 - R13
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R5 - R13
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	R5 - R13
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R5 - R13
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R5 - R13

PRESCRIZIONE:

Per il Codice 170802 (*Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*) è ammessa l'operazione R5 fino al termine previsto per adeguare le autorizzazioni End of Waste dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione al DM 152/2022 (attualmente fissato al 04/11/2024 dal Decreto Milleproroghe 2024). Dopo tale data l'operazione R5 potrà essere ammessa solo previa preventiva acquisizione da parte della Ditta, del parere espresso POSITIVO di ARPA EoW "caso per caso" in relazione alle LINEE GUIDA SNPA 41/2022 come da Tabella 4.3 - *Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso*.

In caso di parere negativo di ARPA o in assenza di parere entro i termini previsti per l'adeguamento delle autorizzazioni ai contenuti del D.M. 152/22, l'operazione R5 per il codice ERR 170802 (*Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*) non sarà più ammessa.

La ditta è dunque onerata di acquisire il parere EoW "caso per caso" di ARPA e di trasmetterlo a questo Dipartimento prima del 04 novembre 2024, ai fini di una successiva presa d'atto.

Art.3

L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti ai sensi dell'art.208 del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- 1) Autorizzazione allo scarico di cui alla parte III, sezione II, titolo III, capo III del d. lgs.152/2006 e ss mm ii
- 2) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del d. lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Art.4

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente, deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettati tutti i seguenti limiti e prescrizioni:

- 1. l'impianto è finalizzato alla messa in riserva (R13) ed alla frantumazione di rifiuti inerti non pericolosi, al fine del recupero (R5), per essere avviati al riutilizzo ed alla commercializzazione;
- 2. Il quantitativo massimo di rifiuti inerti non pericolosi che possono essere ammessi nell'impianto è di 112.600 ton/anno così distinte, mentre la capacità massima di stoccaggio in contemporanea è di 650 ton;
- 3. Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti in impianto è pari a mesi sei. Entro tale termine i rifiuti devono essere avviati al recupero;

- *
- 4. Dalle operazioni di recupero (R5) dei rifiuti inerti dovranno risultare, mediante le fasi meccaniche specifiche dell'impianto, materie prime secondarie per l'edilizia, conformi alle specifiche della CCIAA di Milano, costituite da frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata per gli usi consentiti, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 05/02/1998 e con caratteristiche di cui alle norme CNR-UNI 10006;
- 5. L'attività deve essere svolta nel rispetto del d.lgs.152/2006, e ss.mm.ii;
- 6. La gestione dell'impianto deve rispettare la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- 7. L'Impianto deve essere sempre tenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del Decreto e delle norme di conduzione dell'Impianto previste nel Progetto;
- 8. Le acque di lavaggio, le acque derivanti da eventuali spandimenti o da eventuali operazioni di estinzione degli incendi devono essere convogliate ed opportunamente smaltite ai sensi della normativa vigente;
- 9. I rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti previsti per il deposito temporaneo;
- 10. I rifiuti destinati al recupero devono essere stoccati separatamente da quelli smaltimento. Tutte le aree di gestione devono essere identificate da apposita segnaletica con l'indicazione delle attività ivi svolte (R13 o D15) e dei Codici EER;
- 11. I rifiuti devono essere stoccati all'interno di aree confinate. Tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura, anche mobili. Devono essere quindi adottate tutte le cautele per impedire la formazione e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 12. Il gestore è onerato di adottare, in fase di ricezione, movimentazione, stoccaggio e trattamento dei rifiuti, tutte le misure gestionali atte a limitare le emissioni diffuse di polveri nel rispetto della Circolare Ministeriale n. 1121 del 21/01/2019 e delle pertinenti prescrizioni contenute nell'Allegato V della Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 ess.mm.ii.
- 13. La pavimentazione ed i muri del deposito di stoccaggio, nelle aree coperte, devono essere resi impermeabilizzati. La pavimentazione deve avere pendenze verso il pozzetto di accumulo;
- 14. Dovranno essere previsti idonei sistemi di gestione degli sversamenti;
- 15. Tutti gli impianti e le aree utilizzate devono essere dotati di idonei sistemi antincendio ai sensi della normativa vigente;
- 16. La società deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art.28, comma 2, della L.R. 3/2000;
- 17. La Ditta è tenuta a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
- 18. La società, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i reports originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati, nonché le ricevute dei pagamenti relative alle stesse analisi;
- 19. E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
- Il funzionamento degli impianti dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione previste nel progetto approvato e mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente decreto;
- 21. Deve essere predisposto un Piano di emergenza che comprenda la parte connessa all'idoneità dei locali ed alla salvaguardia della salute e dell'incolumità dei lavoratori. Tale piano deve essere adeguato alle disposizioni del D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii.;
- 22. La valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del d.lgs.81/2008 dovrà essere mantenuta aggiornata con l'evolversi della normativa di settore e l'evoluzione del sito;
- 23. Per la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
- 24. Prima della scadenza del contratto di comodato d'uso, prevista il 16 ottobre 2029, la ditta dovrà comunque trasmettere titolo di disponibilità dell'area;
- 25. Deve essere garantito il rispetto della legge n.447/1995 e ss.mm.ii per quanto attiene le emissioni sonore, nonché il rispetto del D.P.C.M. 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
- 26. In caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Società è obbligata alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito;
- 27. Per quanto non modificato con il presente provvedimento, restano in vigore i contenuti e le prescrizioni del precedente D.D.S. n. 2258 del 06 dicembre 2013 di cui il presente provvedimento costituisce rinnovo, e di quelle di cui alla nota prot. n 46226 del 31/10/2013 dell'A.R.T.A. D.R.A. Servizio 1 V.I.A.-

V.A.S., allegata al succitato D.D.S. 2258/2013;

Art.5

Per quanto non modificato o richiamato con il presente decreto, restano validi i contenuti del D.D.S. n. 2258 del 06 dicembre 2013.

Art.6

Entro 30 giorni dal presente decreto la Ditta MARSALA RICICLA s.r.l. dovrà procedere al rinnovo delle garanzie finanziarie conformemente all'Ordinanza Commissariale n.2196 del 02/12/2003, da trasmettere al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ai fini dell'accettazione.

La Ditta, inoltre, entro 30 giorni del presente decreto dovrà trasmettere ad ARPA Sicilia, ai fini dell'approvazione, il PMeC.

Art. 7

La Società deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art.190 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

La Società è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Società deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del d.lgs.152/2006 come modificato dall'art.15 del d.lgs.205/2010.

Art.8

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art.208 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti o Organi.

L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente e in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore e odori.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, etc.) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art.9

La ditta è onerata di comunicare al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/ materiale in ingresso e in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti attraverso la piattaforma O.R.So.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il d.P.R.151 del 01 agosto 2011 e ss.mm.ii.

Art.10

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art.86 comma 3 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato art.86.

Art.11

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento.

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii..

Art.12

La città Metropolitana di Trapani, anche avvalendosi dell'ARPA Sicilia, a seguito della notifica del presente decreto, effettuerà un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso alla presente autorizzazione, trasmettendo gli esiti al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. Gli organi di controllo effettueranno periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art.197 del D.Lgs.152/2006.

Art 13

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della l.r.21 del 12 agosto 2014 e come modificato dall'art.98, comma 6 della l.r.9 del 07.5.2015.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs.104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto siciliano entro il termine di 120 gg. dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Il presente provvedimento sarà notificato al gestore IPPC, al Dipartimento dell'Ambiente S.1 VAS-VIA, al Comune di Trapani, alla Città Metropolitana di Trapani, alla Prefettura di Trapani, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, ad ARPA Sicilia (Catasto Rifiuti), ad ARPA S.T. di Trapani, al Comando Provinciale dei VV.F. di Trapani, al Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 2 Tutela dall'inquinamento Atmosferico ed al Servizio 5 di questo Dipartimento.

L'Istruttore Filippo Bellinghieri

Il Dirigente del Servizio